

**GIURISDIZIONE E COMPETENZA****Stop alla soppressione degli uffici postali periferici**

**CONSIGLIO DI STATO SEZ. III - sentenza 6 giugno 2014, n. 2873** - Pres. Romeo, Est. Simonetti - Poste Italiane S.p.a. (Avv.ti Filippetto e Pesante) c. Comune di Atella (n.c.) e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico (Avv.ra Stato) - (conferma T.A.R. Basilicata, Sez. I, sentenza n. 687 del 2013) - (sulla giurisdizione del G.A. per una controversia relativa al provvedimento con il quale Poste Italiane s.p.a. ha disposto la chiusura di un ufficio postale e sulla illegittimità del provvedimento di soppressione di un ufficio postale sito in zona interna rurale e montana, per ragioni di carattere esclusivamente economico, omettendo di considerare il pregiudizio alle esigenze degli utenti - nella specie costretti a percorrere oltre 14 Km. per altro ufficio postale).

**1. Giurisdizione e competenza - Servizi pubblici - Poste e telecomunicazioni - Uffici postali - Soppressione - Controversie in materia - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Sussiste.**

**2. Servizi pubblici - Poste e telecomunicazioni - Uffici postali - Soppressione - Motivazione che fa esclusivo riferimento a ragioni di disequilibrio economico - Senza considerare il pregiudizio alle esigenze degli utenti derivante dalla chiusura dell'ufficio e senza individuare valide soluzioni alternative - Illegittimità.**

**1. Rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. prevista dall'art. 133, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. (riguardante "le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi") una controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale Poste Italiane s.p.a. ha disposto la chiusura di un ufficio postale (1).**

**2. E' illegittimo, per difetto di motivazione e per incompletezza dell'istruttoria, il provvedimento con il quale Poste Italiane s.p.a. ha disposto la chiusura di un ufficio postale (nella specie, si trattava di un ufficio postale sito in una zona interna rurale e montana), nel caso in cui, a fondamento di tale determinazione, detta società abbia posto esclusivamente, tanto generiche, quanto indimostrate ragioni di disequilibrio economico, senza considerare il criterio di distribuzione degli uffici postali di cui all'art. 3 del d.lgs. 261 del 1999, e, soprattutto, senza ponderare il pregiudizio alle esigenze degli utenti derivante dalla chiusura dell'ufficio, a maggior ragione nel caso di situazioni particolari legate alla conformazione geografica dell'area interessata (nella specie, la popolazione locale, a causa della chiusura dell'ufficio postale, sarebbe stata costretta a percorrere la distanza di non meno di km 14 per raggiungere l'ufficio postale più vicino). Infatti, a garanzia del servizio postale universale, nella sua matrice comunitaria, la scelta della soppressione di un ufficio postale, deve essere il frutto di un ragionevole ed equilibrato bilanciamento tra il dato economico e le esigenze degli utenti, specie di quanti si trovano in condizioni più disagiate, individuando valide soluzioni alternative, a tutela della coesione sociale e territoriale (v. art. 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiamato espressamente dalla direttiva 2008/6/CE).**

-----  
(1) Ha osservato la sentenza in rassegna, per affermare la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia che, da un lato, il servizio postale universale non è riconducibile ad un semplice ed isolato rapporto di utenza, dal momento che la condotta di Poste Italiane determina effetti di carattere generale su di un'intera popolazione locale, violando in tesi quegli obblighi di servizio universale che, per il diritto comunitario, gravano innanzi tutto sugli Stati, cui spetta adottare e far rispettare le misure occorrenti affinché le correlate prestazioni siano assicurate nel rispettivo territorio; dall'altro, nelle previsioni della disciplina

nazionale riguardante il medesimo servizio, i reclami che gli utenti, singolarmente o collettivamente, possono rivolgere all'Autorità di regolamentazione, lamentando disservizi di vario genere imputabili agli operatori, non precludono né condizionano, sul piano della procedibilità, la tutela giurisdizionale, anche in forma immediata

Nella motivazione della sentenza, la Sez. III, ha dato lealmente atto del fatto che, sulla questione preliminare della giurisdizione, si sono registrati, nella giurisprudenza di primo grado, orientamenti differenti.

Da una parte è stata negata la giurisdizione del giudice amministrativo, sul duplice rilievo della natura formalmente privatistica di Poste italiane, che eserciterebbe la propria libertà di impresa piuttosto che un potere amministrativo propriamente inteso, e della necessità, per gli utenti o per gli enti (anche locali) che li rappresentano, di rivolgersi in prima battuta all'Autorità di regolamentazione, fatta salva la possibilità di impugnarne, in un secondo momento, i relativi atti dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, secondo quanto previsto dall'art. 133, co. 1, lett. z-bis del codice del processo amministrativo (previsione aggiunta in occasione del recepimento della direttiva del 2008). Ritenendosi pertanto che, nella prima fase della vicenda, o non vi sarebbe tutela giurisdizionale (Tar Umbria, n. 223/2003) oppure questa andrebbe azionata dinanzi al giudice ordinario (Tar Umbria, n. 453/2013).

Dall'altra parte, invece, si è riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo, ora sulla base di una lettura ampia ed in chiave oggettiva della nozione di servizio pubblico (è il caso della sentenza qui impugnata e di quella, ancora più recente, del Tar Lazio, III ter, n. 1117/2014), ora facendo leva, per analogia, sull'art. 1 del d.lgs. 198/2009, nel senso che l'attribuzione della giurisdizione (anche) su determinati profili inerenti la stessa erogazione del servizio (ad esempio la violazione di standard qualitativi o degli obblighi contenuti nelle carte di servizi) e che investono diritti soggettivi degli utenti (cd. class action pubblica) non potrebbe, a maggior ragione, non attrarre nella giurisdizione amministrativa anche gli atti prodromici aventi natura organizzativa posti in essere dal concessionario del servizio (Tar Campania, Salerno, n. 533/2013, in LexItalia.it, pag. [http://www.lexitalia.it/p/13/tarcampsa\\_2013-03-05.htm](http://www.lexitalia.it/p/13/tarcampsa_2013-03-05.htm)).

La Sezione III ha reputato che il secondo degli orientamenti appena richiamati sia il più persuasivo, per le ragioni già indicate dai Giudici di primo grado, cui possono aggiungersi due ulteriori considerazioni.

La prima è che la fattispecie in esame non è riconducibile ad un semplice ed isolato rapporto di utenza, dal momento che la condotta di Poste Italiane determina effetti di carattere generale su di un'intera popolazione locale, violando in tesi quegli obblighi di servizio universale che, per il diritto comunitario, gravano innanzi tutto sugli Stati, cui spetta adottare e far rispettare le misure occorrenti affinché le correlate prestazioni siano assicurate nel rispettivo territorio. Né vale enfatizzare la natura dell'atto "impugnato" dal Comune in questo giudizio, sul rilievo che in realtà l'azione proposta dall'ente locale - in sede di giurisdizione esclusiva - ha caratteri più ampi che vanno al di là del tradizionale schema impugnatorio, essendo preordinata all'ottenimento di una pronuncia di condanna, al ripristino del servizio, che postula in senso logico il previo accertamento della violazione degli obblighi di servizio universale.

La seconda considerazione è che, nelle previsioni della disciplina nazionale sopra richiamata, i reclami che gli utenti, singolarmente o collettivamente, possono rivolgere all'Autorità di regolamentazione, lamentando disservizi di vario genere imputabili agli operatori, non precludono né condizionano, sul piano della procedibilità, la tutela giurisdizionale, anche in forma immediata.

Documenti correlati:

TAR CAMPANIA - SALERNO SEZ. I, sentenza 5-3-2013, pag. [http://www.lexitalia.it/p/13/tarcampsa\\_2013-03-05.htm](http://www.lexitalia.it/p/13/tarcampsa_2013-03-05.htm) (sul giudice competente a decidere una controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale Poste Italiane s.p.a. ha disposto la chiusura di un ufficio postale e sulla sindacabilità o meno in s.g. dei relativi provvedimenti).

-----  
Estremi di pubblicazione: [http://www.lexitalia.it/p/14/cds\\_2014-06-06-1.htm](http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-06-06-1.htm)

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 22 luglio 1999, n. 261 \(in G.U. n. 182 del 5 agosto 1999\)-  
Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio.](#)



\* Inizio pagina